Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2015, n. 16-1290

L.r. 37/2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca". Accordo di collaborazione per la tutela e la conservazione degli ambienti acquatici, dell'idrofauna e la regolamentazione dell'attivita' alieutica.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

#### Premesso che:

l'articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

la salvaguardia dei beni naturalistici, la tutela della fauna, nonché la ricerca anche in collaborazione con l'Università sono richiamate dallo Statuto della Regione Piemonte sia nel Preambolo sia dagli artt. 6 e 14 c. 2;

l'articolo 1 (Principi, finalità e ambito di applicazione), comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e ss.mm.ii., afferma che la Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale e delle gestione delle risorse idriche in generale e l'articolo 2 (Funzioni della Regione) comma 1 lettera i) della medesima legge regionale prevede, tra gli obiettivi e le competenze della Regione, la promozione delle attività di ricerca applicata, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione;

la Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica autoctona presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica ai sensi della citata 1.r. 37/2006 articolo 1, comma 2;

la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) istituendo un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un nuovo approccio dal punto di vista ambientale ai fini di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo e migliorare lo stato delle acque;

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. e dell'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 10 della l.r. 6/1988 e s.m.i. ai sensi del quale la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca;

l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e come previsto all'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

l'articolo 11 del suddetto Statuto dell'Università afferma che i Dipartimenti sono le strutture primarie e fondamentali ove si svolgono attività di ricerca e le attività didattiche e formative;

il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con Decreto Rettorale n. 619 del 25 ottobre 2013 e il suo Allegato prevedono che l'indirizzo e l'attività del Dipartimento siano caratterizzati dal progetto scientifico-culturale che riguarda tutti gli aspetti delle scienze veterinarie, così come si sono sviluppate ed evolute dalle origini delle prime Scuole nella seconda metà del 1700 fino ai giorni nostri e che tra le linee di ricerca principali ci sia lo studio della gestione delle diverse specie selvatiche;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (*Rapporti con l'esterno*) comma 2 afferma che l'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca;

## considerato che:

si ritiene necessario risolvere le problematiche insorgenti relative alla realizzazione della pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica, alla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone, sulle tecniche di recupero ambientale, sulla distribuzione e lo stato delle diverse popolazioni ittiche e sulla regolamentazione dell'attività piscatoria;

la diffusione di specie esotiche altamente invasive, quali l'insediamento del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) e del Siluro (Silurus glanis), sta determinando ovunque impatti sugli ecosistemi acquatici, per i quali occorre mettere in atto misure per prevenire i gravi effetti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi collegati;

il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, è il soggetto dotato di conoscenze scientifiche e tecniche e precise specializzazioni nella gestione e protezione delle comunità ittiche e in ecologia delle acque interne e ittiologia derivanti dalle numerose ricerche condotte e dalla predisposizione di documenti di indirizzo, di programmazione e pianificazione in tale materia;

la Regione si è avvalsa già in passato della fattiva collaborazione del citato Dipartimento per la realizzazione di diverse iniziative, tra le quali:

- campagna di rilevamenti sulla qualità biologica delle acque negli anni 1988/1990 ai fini della predisposizione della "Carta Ittica relativa al territorio della regione piemontese";
- attività inerenti gli adempimenti relativi alla predisposizione della rete di monitoraggio regionale per l'ittiofauna nel 2009, la redazione della cartografia di base, la cartografia morfometrica ed idrologica delle stazioni, la predisposizione delle schede di campionamento e materiali utili alla definizione del piano regionale, la redazione della nuova carta ittica relativa al territorio della regione piemontese e la predisposizione dell'Editing finale;
- coordinamento ai fini della stesura dei piani e delle carte ittiche provinciali;

- progetto di ricerca denominato "Indagine sull'origine della Trota fario di ceppo mediterraneo in territorio piemontese";
- progetto di ricerca denominato "Recupero della popolazione di alborella (Alburnus alborella) nei Laghi di Avigliana";
- collaborazione alla realizzazione del Centro Ricerche per la tutela della biodiversità degli ambienti acquatici con sede ad Avigliana;
- studio sugli spostamenti (migrazioni) delle principali specie ittiche del bacino della bassa Dora Baltea:
- studio sulla continuità fluviale del basso torrente Chiusella;
- realizzazione con il Politecnico di Torino del Manuale regionale contenente Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pesci;

#### valutato che:

nell'ambito del territorio regionale il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, data la pluridecennale esperienza nell'ambito delle tematiche oggetto del presente atto, rappresenta il soggetto che soddisfa le esigenze tecnico-scientifiche sopra evidenziate;

il citato Dipartimento ha espresso il suo interesse sulle tematiche insorgenti sopra esposte in quanto utili all'avanzamento delle conoscenze sulla biodiversità, alla corretta gestione e alla protezione della stessa, temi che aprono a ulteriori sfide alla ricerca e che possono essere oggetto di trattazione nello specifico corso "Ecologia delle acque interne" nell'ambito del Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici;

#### tenuto conto che:

tale accordo di collaborazione, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purchè la cooperazione tra Enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli Enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali e l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

è interesse comune della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

#### ritenuto che:

la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura – Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie comporta l'avvio di una collaborazione in cui le attività e gli obiettivi si coordinano in connessione con il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;

i risultati delle attività oggetto della collaborazione saranno di proprietà comune delle Parti e saranno utilizzati dalle stesse per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

## visti:

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche:

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2-bis e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) comma 3 sulla base dei quali la sottoscrizione del presente accordo avverrà con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale,

la Giunta regionale, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## delibera

- 1. di approvare lo schema dell'Accordo di collaborazione per la tutela e la conservazione degli ambienti acquatici, dell'idrofauna e la regolamentazione dell'attività alieutica, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino;
- 2. di demandare alla Direzione Agricoltura Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica la sottoscrizione del suddetto Accordo e la predisposizione dei necessari atti amministrativi alla presente deliberazione;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e l'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) comma 3 della l.r. 14/2014 la sottoscrizione del presente accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D. lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

#### ACCORDO DI COLLABORAZIONE

#### TRA

# Regione Piemonte

Ε

Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino

# Per la tutela e la conservazione degli ambienti acquatici, dell'idrofauna e la regolamentazione dell'attività alieutica

#### Premesso che:

l'articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

la salvaguardia dei beni naturalistici, la tutela della fauna, nonché la ricerca, anche in collaborazione con l'Università, sono richiamate dallo Statuto della Regione Piemonte sia nel Preambolo sia dagli artt. 6 e 14, c. 2;

l'articolo 1 (*Principi, finalità* e ambito di applicazione), comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "*Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici* e regolamentazione della pesca" e ss.mm.ii., afferma che la Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale e delle gestione delle risorse idriche in generale e l'articolo 2 (*Funzioni della Regione*) comma 1 lettera i) della medesima legge regionale prevede, tra gli obiettivi e le competenze della Regione, la promozione delle attività di ricerca applicata, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione;

la Regione, in conformità con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica autoctona presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attività alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica ai sensi della citata I.r. 37/2006 articolo 1, comma 2;

la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), istituendo un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ha introdotto un nuovo approccio dal punto di vista ambientale ai fini di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo e migliorare lo stato delle acque;

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e ss.mm.ii. e dell'articolo 22 (*Accordi tra amministrazioni pubbliche*) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 10 della I.r. 6/1988 e s.m.i. ai sensi del quale la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca;

l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto all'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

l'articolo 11 del suddetto Statuto dell'Università afferma che i Dipartimenti sono le strutture primarie e fondamentali ove si svolgono attività di ricerca e le attività didattiche e formative;

il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Veterinarie emanato con Decreto Rettorale n. 619 del 25 ottobre 2013 e il suo Allegato prevedono che l'indirizzo e l'attività del Dipartimento siano caratterizzati dal progetto scientifico-culturale che riguarda tutti gli aspetti delle scienze veterinarie, così come si sono sviluppate ed evolute dalle origini delle prime Scuole nella seconda metà del 1700 fino ai giorni nostri e che tra le linee di ricerca principali ci sia lo studio della gestione delle diverse specie selvatiche;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (*Rapporti con l'esterno*), comma 2 afferma che l'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa, altresì, rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca:

#### Considerato che:

si ritiene necessario risolvere le problematiche insorgenti relative alla realizzazione della pianificazione per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica, alla biologia ed ecologia della fauna acquatica, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità dell'ittiofauna, sulle tecniche di recupero e potenziamento delle specie e delle popolazioni ittiche autoctone, sulle tecniche di recupero ambientale, sulla distribuzione e lo stato delle diverse popolazioni ittiche e sulla regolamentazione dell'attività piscatoria;

la diffusione di specie esotiche altamente invasive, quali l'insediamento del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) e del Siluro (Silurus glanis), sta determinando ovunque impatti sugli ecosistemi acquatici, per i quali occorre mettere in atto misure per prevenire i gravi effetti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi collegati;

il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, è il soggetto dotato di conoscenze scientifiche e tecniche e precise specializzazioni nella gestione e protezione delle comunità ittiche e in ecologia delle acque interne e ittiologia derivanti dalle numerose ricerche condotte e dalla predisposizione di documenti di indirizzo, di programmazione e pianificazione in tale materia;

la Regione si è avvalsa già in passato della fattiva collaborazione del citato Dipartimento per la realizzazione di diverse iniziative, tra le quali:

- campagna di rilevamenti sulla qualità biologica delle acque negli anni 1988/1990 ai fini della predisposizione della "Carta Ittica relativa al territorio della regione piemontese";
- attività inerenti gli adempimenti relativi alla predisposizione della rete di monitoraggio regionale per l'ittiofauna nel 2009, la redazione della cartografia di base, la cartografia morfometrica ed idrologica delle stazioni, la predisposizione delle schede di campionamento e materiali utili alla definizione del piano regionale, la redazione della nuova carta ittica relativa al territorio della regione piemontese e la predisposizione dell'Editing finale;
- coordinamento ai fini della stesura dei piani e delle carte ittiche provinciali;
- progetto di ricerca denominato "Indagine sull'origine della Trota fario di ceppo mediterraneo in territorio piemontese";

- progetto di ricerca denominato "Recupero della popolazione di alborella (Alburnus alborella) nei Laghi di Avigliana";
- collaborazione alla realizzazione del Centro Ricerche per la tutela della biodiversità degli ambienti acquatici con sede ad Avigliana;
- studio sugli spostamenti (migrazioni) delle principali specie ittiche del bacino della bassa Dora Baltea:
- studio sulla continuità fluviale del basso torrente Chiusella;
- realizzazione con il Politecnico di Torino del Manuale regionale contenente Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per pesci;

#### Valutato che:

nell'ambito del territorio regionale il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, data la pluridecennale esperienza nell'ambito delle tematiche oggetto del presente Accordo, rappresenta il soggetto che soddisfa le esigenze tecnico-scientifiche sopra evidenziate;

il citato Dipartimento ha espresso il suo interesse sulle tematiche insorgenti sopra esposte in quanto utili all'avanzamento delle conoscenze sulla biodiversità, alla corretta gestione ed alla protezione della stessa, temi che aprono ad ulteriori sfide alla ricerca e che possono essere oggetto di trattazione nello specifico corso "Ecologia delle acque interne" nell'ambito del Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici.

## Tenuto conto che:

il presente Accordo, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra Enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli Enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali e l'Accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

è interesse comune della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

#### Ritenuto che:

la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie comporta l'avvio di una collaborazione in cui le attività e gli obiettivi si coordinano in connessione con il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;

## Visto

la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche:

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2-bis e la legge regionale del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) comma 3 sulla base dei quali la sottoscrizione del presente accordo avverrà con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

# TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Regione Piemonte – Direzione regionale Agricoltura - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica con sede in Torino, Corso Stati Uniti 21, in persona del Dirigente Carlo Di Bisceglie,

Ε

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie, con sede in Grugliasco (To), Largo Paolo Braccini, 2, in persona del Direttore Giovanni Re,

di seguito, anche cumulativamente, "le Parti",

convengono e sottoscrivono il seguente Accordo di collaborazione.

#### Art. 1 - OGGETTO

1. Con il presente Accordo le Parti intendono attivare reciproci rapporti di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse comune nell'ambito della materia afferente la valorizzazione e la conservazione degli ambienti acquatici, della fauna acquatica e la regolamentazione dell'attività alieutica nel territorio piemontese.

### Art. 2 -TEMI E AMBITI DI COLLABORAZIONE

- 1. Gli ambiti in cui si svolgeranno le attività rientranti nell'oggetto di cui all'articolo 1 riguardano:
  - a) studio dell'evoluzione delle tematiche di monitoraggio e campionamento nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  - b) valutazioni in ordine alle metodologie di contenimento e/o eradicazione e problematiche connesse alla presenza di specie esotiche invasive;
  - c) esame dei problemi relativi all'attuazione della pianificazione regionale nelle diverse realtà territoriali piemontesi;
  - d) analisi delle problematiche emerse dal territorio in ordine alla regolamentazione dell'attività alieutica al fine di fornire indicazioni e adeguate soluzioni;
  - e) studi sulla classificazione delle specie acquatiche autoctone e forme di loro tutela;
  - f) ricerca di soluzioni condivise negli ambiti di cui alle lettere da a) ad e).

#### Art. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Le Parti, nel perseguimento dell'interesse comune, tramite il presente Accordo, mettono in condivisione le rispettive conoscenze, competenze ed esperienze al fine di realizzare in modo sinergico e complementare l'attività di collaborazione, in particolare, anche nell'individuazione degli obiettivi relativi agli ambiti di cui all'articolo 2, condividendo compiti e responsabilità.

- 2. Ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti periodicamente procedono ad effettuare in modo congiunto valutazioni in merito ai risultati conseguiti individuando, eventualmente, ulteriori obiettivi negli ambiti di cui all'articolo 2.
- 3. Le Parti individueranno, anche per le finalità di cui al comma 2, i rispettivi referenti con compiti di coordinamento delle attività oggetto della collaborazione anche assumendo i necessari contatti tecnici con i soggetti coinvolti e verificando la qualità dei risultati conseguiti anche ai fini della valutazione dello sviluppo della collaborazione.

#### Art. 4 - DURATA

- 1. Il presente Accordo ha validità di due anni dalla data della sua sottoscrizione ed è prorogabile per volontà espressa delle Parti firmatarie.
- 2. Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Accordo è concordata per iscritto dalle Parti.

# Art. 5 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti reciprocamente dalle parti nell'ambito del presente Accordo e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al loro trattamento, diffusione e comunicazione nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- 2. I risultati delle attività oggetto della collaborazione saranno di proprietà comune delle Parti e saranno utilizzati dalle stesse per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

#### Art. 6 – ONERI DI REGISTRAZIONE

- 1. Il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale eventualità, le spese saranno a carico della parte richiedente.
- 2. Le spese di bollo del presente Accordo, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino.

# Art. 7 - NORME FINALI

- 1. Per quanto non espressamente citato nel presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
- 2. La sottoscrizione dell'Accordo è effettuata con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990 e dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale 14/2014.

Letto, c	onfermato,	sottoscritto
Torino,	li	

Per la Regione Piemonte
Il Responsabile del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica,
Carlo Di Bisceglie

Per il Dipartimento	di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino,
II Direttore	
Giovanni Re	